

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE RELATIVA AL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VIZZINI (CT)**

Premesso

- che il Comune di Vizzini, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09 maggio 2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.246 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.L 18/08/2000 n.267;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 09 agosto 2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- che per la gestione, da parte della suddetta Commissione, del risanamento finanziario dell'Ente occorre stabilire un rapporto con la Banca Agricola popolare di Ragusa, attuale Tesoriere del Comune Vizzini, al fine di affidare il servizio di cassa dell'Organò Straordinario di Liquidazione attraverso l'accensione di un conto corrente;

tra le parti

Commissione Straordinaria di Liquidazione rappresentata da Alfio Pulvirenti, nato a Catania il 09 novembre 1961, nella qualità di Presidente, nel prosieguo denominata " Commissione"

Banca Agricola Popolare di Ragusa, rappresentata da _____ nato il _____ nella qualità di _____, giusta procura _____
Nel prosieguo denominata " Banca"

Si conviene e si stipula quanto segue:


ARTICOLO 1

La commissione dichiara di affidare alla Banca, come di fatto affida, il servizio di Cassa della gestione del dissesto finanziario del Comune di Vizzini da regolare con l'apertura di un conto corrente presso la Filiale di Vizzini, fino a 15 giorni dopo l'esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'art.256 del T.U.E.L. emanato con D.L6S. n.267/2000e s.m., ovvero fino alla conclusione dell'attività della commissione straordinaria ovvero fino a quando non interverrà apposita comunicazione di revoca di una delle parti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno due mesi, salvo trasferimento ad altro tesoriere dell'ente di riferimento, Comune di Vizzini.

Resta salva la facoltà della Commissione di recedere anche prima dei termine di cui al comma precedente in caso di cessazione dell'attività della C.S.L., da comunicarsi alla Banca con la massima tempestività e comunque con almeno 15 giorni di preavviso.

ARTICOLO 2

In relazione a quanto sopra la Commissione incarica la Banca a provvedere alla riscossione sul conto corrente di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le uscite relative alla gestione del



dissesto di cui agli artt.255 e segg. Del predetto T.U.E.L., demandando alla stessa il compito di rilasciare quietanza delle somme incassate e pagate.

Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (reversali) intestate alla Commissione ed emesse su moduli appositamente predisposti , numerati progressivamente e firmati dalla stessa Commissione.

La Commissione trasmetterà alla Banca la firma autografa con le generalità complete e copia del documento di riconoscimento, al fine di stabilire l'autenticità della sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Le reversali dovranno contenere indicazioni di eventuali vincoli di destinazione d'imputazione sul conto corrente, aperto a nome del Commissario presso la Banca a cui le entrate incassate debbono confluire.

Sulle reversali la Banca apporrà regolare dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso rilasciando regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedura e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dalla Commissione. Le bollette devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio del servizio di cassa e debbono fare riferimento all'ordine di riscossione relativo alle somme incassate. La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione della Commissione, le somme che eventualmente i terzi intendono versare , a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti della Commissione". Tali incassi saranno segnalati alla Commissione per la tempestiva emissione degli ordini di riscossione.

Per le entrate riscosse senza reverse, le somme devono essere riversate sul conto corrente con immediata comunicazione alla Commissione del versamento eseguito, entro i tre giorni previsti, ai fini dell'emissione della reverse. La Banca non è tenuta , in ogni caso, ad inviare avvisi di sollecito o notifiche agli aventi diritto del titolo emesso.

La Banca non è tenuta ad incassare versamenti effettuati a mezzo di assegni di c/c.

ARTICOLO 3

La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dalla Commissione, appositamente predisposti e firmati dalla stessa.

Per ogni pagamento la Banca si farà rilasciare quietanza sul relativo mandato o allegherà al mandato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento nei termini e nelle modalità richieste . Per i pagamenti fuori piazza, la Banca potrà provvedere oltre che mediante corrispondente, con vaglia postale, conto corrente postale, accredito in c/c diretto o indiretto, nonché, se espressamente richiesto dal beneficiario, con vaglia cambiario comprovando i pagamenti effettuati rispettivamente con la relativa ricevuta. Resta peraltro stabilito che nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui innanzi, la Commissione provvedere ad indicare la modalità prescelta dal creditore, con una espressa annotazione sul titolo debitamente sottoscritta da tutti coloro che dividono la responsabilità del rilascio del documento, previa acquisizione di dichiarazione del creditore attestante che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo carico. La Banca viene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito, dovuto a difetti di individuazione od ubicazione del creditore imputabile ad errore o incompletezza dei dati forniti dalla Commissione e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico della Banca circa l'accertamento dell'effettivo pagamento del vaglia.

Poiché le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari, la Banca è autorizzata a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare

delle spese in questione, ed alla mancata corrispondenza tra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopprimerà formalmente l'indicazione sui titoli sia dell'importo delle spese che del netto pagato.

La Banca si obbliga a riaccreditare alla Commissione l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite della Commissione, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dalla Commissione soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.

La Banca eseguirà i pagamenti disposti dalla Commissione utilizzando le entrate riscosse e, successivamente, entro i limiti dei fondi del conto corrente disponibili, impegnando le somme giacenti.

I mandati tratti in eccedenza ai limiti di disponibilità di conto corrente acceso a nome della Commissione saranno respinti dalla Banca che non sarà quindi tenuta ad ammetterli al pagamento. I mandati di pagamento devono riportare gli estremi esatti di identificazione del creditore (cognome, nome, dati anagrafici e qualità del creditore o di chi per esso fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, ragione sociale, sede, domicilio legale, indirizzo preciso), la somma lorda e netta da pagare, l'oggetto del pagamento e l'annotazione degli estremi di documenti.

Sono posti a carico dei beneficiari le spese per bonifici a favore di creditori su altre banche fino ad un importo massimo di € 5,00 per ciascun bonifico.

La Banca non può dare corso al pagamento dei mandati che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. I mandati sono pagabili allo sportello della Banca contro il ritiro di regolari quietanze.

ARTICOLO 4

le somme riscosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto della Commissione verranno riferite a cura del cassiere nella contabilità speciale all'uopo accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Catania, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla "tesoreria unica", previste dalla legge n. 720 del 29 ottobre 1984 e dal decreto del Ministero dell'Interno del 22 novembre 1985. L'imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera, aperta a nome della commissione presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato avverrà sulla base di quanto indicato sulla reverse, che dovrà specificare se trattasi di voce fruttifera o infruttifera

ARTICOLO 5

Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere e dare quietanza, l'atto di procura o la copia autentica di esso deve essere rimesso alla Commissione. I titoli di spesa devono essere intestati al creditore e recare l'indicazione che sono pagabili con quietanza del creditore o del suo procuratore. Nel caso di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, tutta la documentazione deve essere rimessa dagli interessati alla Commissione. I titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, al tutore, al curatore o all'erede del creditore richiamando l'atto che attesti tale qualità.

ARTICOLO 6

La commissione, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indicherà se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta indicazione. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dalla Commissione alla Banca accompagnati da distinte, in doppio esemplare, una delle quali sarà restituita alla Commissione firmata per ricezione.

ARTICOLO 7

La Banca invierà ogni mese la situazione di cassa allegando i relativi ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) concernenti le operazioni eseguite nel mese.

La Commissione darà scarico alla Banca dei documenti giustificativi ricevuti mediante invio di un'apposita lettera (nota di scarico).

ARTICOLO 8

La Banca ha l'obbligo di tenere al corrente e di custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal giornale di cassa (giornaliera). La Banca dovrà tenere aggiornato:

Un apposito giornale di cassa in cui verranno annotate tutte le operazioni che avranno movimentato il conto della giornata(giornaliera); copia delle relative pagine dovrà essere trasmessa alla Commissione entro il giorno 5 di ogni mese, relativamente alle registrazioni del mese precedente;

Il bollettario delle riscossioni, contenente le quietanze che il tesoriere rilascia per conto della Commissione ai terzi, emesse in triplice esemplare di cui: una va consegnata a chi versa; una resta alla Banca; una viene trasmessa alla Commissione assieme ai documenti di cui al punto precedente.

ARTICOLO 9

Per il presente servizio non graverà alcun compenso in favore della Banca, la quale dovrà essere rimborsata delle spese effettivamente sostenute, mediante mandato che la Commissione emetterà a favore della Banca medesima dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese :

- a) Spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento ed a ricevute di incasso per legge a carico della Commissione, tenuto conto che in via ordinaria le stesse sono a carico del beneficiario del mandato;
- b) Spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio, trasmesse dalla Banca alla Commissione;
- e) Spese postali in genere sostenute per le esecuzioni dei pagamenti fuori piazza;

ARTICOLO 10

La seguente convenzione entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione delle parti e resterà in vigore così come indicato al precedente arti.

ARTICOLO 11

Le eventuali spese di registrazione della presente convenzione e di ogni altra conseguente sono a carico della Commissione.

ARTICOLO 12

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicheranno le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di contabilità.

ARTICOLO 13

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti la Commissione e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato :

per la Commissione Straordinaria di Liquidazione, il presidente dott. Alfio Pulvirenti

per la Banca Popolare Agricola di Ragusa presso Filiale di Vizzini

